



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 727

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Criteri per la concessione del contributo provinciale per la nascita o l'adozione del terzo figlio o di figli successivi nonché modalità e tempi per l'erogazione. Art 6, comma 1bis, della Legge provinciale 2 marzo 2011, n 1 così come da ultimo modificato con l'art.25 della Legge provinciale 29 dicembre 2022, n 20

Il giorno **28 Aprile 2023** ad ore **09:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**MARIO TONINA
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'art 6, comma 1 bis della Legge provinciale sul benessere familiare 2 marzo 2011 n 1 così come introdotto dall'articolo 25 della Legge provinciale 29 dicembre 2022 n. 20 – Legge di stabilità provinciale 2023 - stabilisce che, al fine di agevolare le famiglie numerose con specifici interventi, la Provincia Autonoma di Trento, per l'anno 2023, concede un contributo una tantum di euro 5.000,00 alla nascita o adozione del terzo figlio o di figli successivi al terzo. Inoltre demanda a deliberazione della Giunta provinciale l'individuazione dei criteri per la concessione del contributo, le modalità e i tempi della sua erogazione nonché ogni altro aspetto per l'attuazione dell'istituto.

Il comma 1 del citato articolo 6 della Legge provinciale 1/2011 definisce la famiglia numerosa quella con almeno tre figli a carico. A tal fine si considera anche il concepito nonché i figli con un reddito annuo personale inferiore a euro 6.000,00.

Per l'attuazione dell'intervento previsto dall'art 6 comma 1 bis della Legge provinciale 1/2011 così come introdotto con l'art 25 della Legge provinciale 20/2022 è disponibile sul capitolo 402614 del Bilancio provinciale 2023-2025 l'importo di euro 200.000,00 di cui euro 180.000,00 sull'anno 2023 ed euro 20.000,00 sull'anno 2024 e sul capitolo 402616 del medesimo Bilancio l'importo di euro 2.800.000,00 sull'anno 2023.

Si dà atto che il presente provvedimento non è soggetto all'acquisizione del Codice Unico Progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, così come meglio specificato con Delibera CIPE 26 novembre 2020.

Pertanto, con la presente deliberazione, si propone di approvare la disciplina di attuazione per la concessione del contributo di cui all'Allegato A) denominato "Criteri per la concessione di contributi provinciali alla nascita o adozione del terzo figlio o di figli successivi al terzo", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di stabilire che per l'attuazione dei criteri di cui all'alinea precedente è individuata l'Agenzia provinciale per la previdenza integrativa (APAPI) con riferimento ai genitori che beneficiano dell'Assegno unico provinciale mentre è individuata l'Agenzia per la coesione sociale con riferimento ai genitori che non possono beneficiare dell'Assegno unico provinciale.

Sulla presente proposta di deliberazione, con nota di data 17 marzo 2023 prot. 212605 sono stati chiesti i pareri delle strutture di merito di cui alla deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016, nonché il parere dell'Agenzia provinciale per l'Assistenza e Previdenza Integrativa. Si sono espressi in senso favorevole sulla proposta il Servizio Pianificazione con nota di data 6 aprile 2023, prot. 269849 e l'Agenzia provinciale per l'Assistenza e Previdenza Integrativa con nota di data 23 marzo 2023, prot. 228939.

Considerata l'urgenza di adottare il presente provvedimento per consentire l'adozione della disciplina riferita all'Assegno Unico Provinciale 2023/2024, che rinvia alla disciplina di cui al presente provvedimento per la parte riferita al contributo di 5.000,00 euro alla nascita del terzo figlio o di figli successivi, si prescinde dall'acquisizione preventiva del parere del Dipartimento

Affari finanziari, non ancora acquisito, rinviando l'esame del presente provvedimento ad avvenuta approvazione dello stesso;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 25 della Legge provinciale 29 dicembre 2022, n 20 – Legge di stabilità provinciale che ha integrato l'art 6 comma 1 bis della legge 2 marzo 2011, n 1 sul benessere familiare;
- vista i pareri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 6 del 15 gennaio 2016;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2322 di data 23 dicembre 2021, con la quale è stato riapprovato l'atto organizzativo della Provincia ai sensi dell'articolo 12 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia);
- vista l'art 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, così come meglio specificato con Delibera CIPE 26 novembre 2020.
- visto il DPGP n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998 concernente il Regolamento recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti” e s.m., in particolare l'articolo 10;
- visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. e tenuto conto del principio dell'esigibilità della spesa;
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato A) denominato “Criteri per la concessione di contributi provinciali alla nascita o adozione del terzo figlio o di figli successivi al terzo”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che i contributi previsti dall'articolo 25 della Legge provinciale 29 dicembre 2022, n 20 – Legge di stabilità provinciale - che ha integrato l'art 6 comma 1 bis della Legge provinciale 1 marzo 2011, n 1 sul benessere familiare, sono riconosciuti per tutti i figli nati o adottati dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
3. di individuare quali strutture provinciali demandate all'attuazione dei criteri di cui al punto 1, con riferimento ai genitori che beneficiano dell'assegno unico provinciale, l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI) e con riferimento ai genitori che non possono beneficiare dell'Assegno unico provinciale, l'Agenzia per la coesione sociale;
4. di dare atto che con determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la coesione sociale è approvata la modulistica per la presentazione delle domande di contributo per coloro che non possono beneficiare dell'Assegno unico provinciale;

5. di stabilire che, per i figli nati o adottati dal 1.1.2023 e fino alla data di approvazione della presente deliberazione, le domande di contributo per coloro che non possono beneficiare dell'Assegno unico provinciale devono essere presentate all'Agenzia per la coesione sociale entro il 30 giugno 2023 a pena di inammissibilità;
6. di stabilire in euro 3.000.000,00 le risorse disponibili per i criteri di cui al punto 1) le quali sono ripartite nel seguente modo:
 - euro 2.800.000,00 nell'anno 2023 per i genitori che beneficiano dell'assegno unico provinciale di competenza dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI);
 - euro 200.000,00 di cui 180.000,00 nell'anno 2023 e 20.000,00 nell'anno 2024 per i genitori che non possono beneficiare dell'Assegno unico provinciale di competenza dell'Agenzia per la coesione sociale;
7. di prenotare l'importo di euro 3.000.000,00 derivante dall'adozione del presente provvedimento, coerentemente con l'esigibilità della spesa nel seguente modo:
 - euro 2.800.000,00 sul capitolo 402616 dell'esercizio finanziario 2023;
 - euro 180.000,00 sul capitolo 402614 dell'esercizio finanziario 2023;
 - euro 20.000,00 sul capitolo 402614 dell'esercizio finanziario 2024;
8. di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta provinciale per l'assegnazione delle risorse all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI) di cui al punto precedente per il capitolo 402616 e a successivi provvedimenti del Dirigente dell'Agenzia della coesione per la concessione e impegno della risorse di cui al punto 7 per il capitolo 402614;
9. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all'acquisizione del Codice Unico Progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, così come meglio specificato con Delibera CIPE 26 novembre 2020:

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Allegato A)

Criteri per la concessione di contributi provinciali alla nascita o adozione del terzo figlio o di figli successivi al terzo - art 6 comma 1 bis della Legge provinciale 1 marzo 2011, n 1 e ss.mm. e ii.

ART. 1

OGGETTO

1. Le presenti disposizioni disciplinano la concessione di contributi in favore dei genitori alla nascita o adozione del terzo figlio o figli successivi nel periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art 6, comma 1 bis della Legge provinciale 2 marzo 2011, n, 1 così come introdotto con l'art. 25 della Legge provinciale 29 dicembre 2022 n , 20 – Legge di stabilità provinciale 2023.

ART. 2

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alle presenti disposizioni i genitori di una famiglia numerosa, come definita al successivo comma 3, aventi i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda con riferimento alla nascita o adozione del terzo figlio o figli successivi al terzo:

- a) residenza continuativa di almeno due anni in Provincia di Trento da parte del genitore richiedente che risiede anagraficamente sia con il nuovo nato/adottato che con almeno altri due figli;
- b) possesso di una condizione economico patrimoniale non superiore all'indice ICEF 0,40 determinato con le modalità stabilite per l'accesso all'Assegno di natalità previsto dall'art. 8 bis, comma 4, della Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e s.m.e i. (quota C dell'Assegno unico provinciale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 19 marzo 2021 n 424).

2. In alternativa al requisito di cui alla precedente lettera b), per chi non beneficia di altre prestazioni relative all'Assegno unico provinciale, il possesso di un reddito complessivo ai fini IRPEF per l'anno 2021, riferito a tutti i componenti il nucleo familiare, non superiore a euro 50.000,00. (Modello Redditi Persone Fisiche 2022, Quadro RN, rigo RN1 colonna 1, Modello 730-3 Redditi 2021, rigo 137, Modello CERTIFICAZIONE UNICA 2022 – certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale - dati fiscali, punti 1, 2, 3, 4 e 5, Modello CERTIFICAZIONE UNICA 2022 – certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - dati fiscali, punto 8). Il reddito complessivo ai fini IRPEF include il reddito di entrambi i genitori anche se non facenti parte dello stesso nucleo familiare anagrafico (come risultante dai registri anagrafici comunali).

3. Ai fini delle presenti disposizioni si considera famiglia numerosa quella nella quale, alla data di nascita o adozione del terzo figlio o successivi, siano presenti almeno tre figli a carico secondo quanto previsto dall'art 6, comma 1, della Legge provinciale 1/2011 e ss. mm. e ii..

ART. 3

CONTRIBUTO PROVINCIALE

1. Il contributo alla nascita o adozione del terzo figlio o figli successivi è riconosciuto nella misura una tantum di euro 5.000,00 per i figli nati o adottati nel periodo 1 gennaio 2023- 31 dicembre 2023.
2. Nel caso di nascita di figli gemelli o di figli adottati contemporaneamente il contributo è riconosciuto per ciascun figlio.
3. Per i fini delle presenti disposizioni i figli adottivi sono tali con la sentenza di adozione.

ART. 4

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. La domanda per ottenere il contributo provinciale previsto dalle presenti disposizioni è presentata all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa per il tramite degli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia (art. 34 della legge provinciale n. 23 del 1992) o degli istituti di patronato o assistenza sociale con riferimento all'Assegno unico provinciale del periodo 1 luglio 2023 –30 giugno 2024. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato al 30 settembre 2024.
- 2 Per i genitori che non possono beneficiare dell'Assegno unico provinciale la richiesta di contributo una tantum è presentata presso l'Agenzia per la coesione sociale entro due mesi dalla data di nascita/adozione del/i figli.
3. Per i figli nati o adottati dal 1.1.2023 e fino alla data di approvazione dei presenti criteri, le domande di contributo, per coloro che non possono beneficiare dell'Assegno unico provinciale, sono presentate all'Agenzia per la coesione sociale entro il 30 giugno 2023.
4. Con determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la coesione sociale è approvata la modulistica per la presentazione delle domande di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. Alla domanda di contributo presentata all'Agenzia per la coesione sociale sono allegate una o più dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000, attestanti alla data di presentazione:
 - a) la data di nascita o adozione del/i figli per il/i quali è chiesto il contributo;
 - b) la residenza in provincia di Trento in via continuativa da almeno due anni da parte del genitore richiedente che risiede anagraficamente con il nuovo nato e almeno altri due figli;
 - c) il reddito complessivo ai fini Irpef del nucleo familiare anagrafico del/i figlio/i per il/i quale/i è chiesto il contributo, comprensivo del reddito complessivo ai fini IRPEF di entrambi i genitori anche se non facenti parte dello stesso nucleo familiare anagrafico.
6. Le domande sono inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata: agenzia.coesionesociale@pec.provincia.tn.it da casella di posta certificata o ordinaria.
7. Le domande sono ritenute validamente trasmesse qualora rispettino le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n 2051 del 14 dicembre 2020 ed eventuali successive modifiche.

8. Il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo è verificato alla data di presentazione della domanda

9. Per le domande validamente inoltrate tramite posta elettronica certificata o ordinaria, la data e l'ora di presentazione della domanda corrisponde alla data e ora di invio.

10. La mancata presentazione della domanda entro i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la perdita del diritto ad ottenere il contributo una tantum.

ART. 5

CONCESSIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

1 Per i genitori che beneficiano dell'Assegno unico provinciale il contributo una tantum è erogato come quota dell'Assegno unico provinciale, in un'unica soluzione, su una mensilità riferita al periodo 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024.

2. Per i genitori che non possono beneficiare dell'Assegno unico provinciale il relativo contributo una tantum è:

a) oggetto di istruttoria, concessione e erogazione a cura dell'Agenzia per la coesione sociale;

b). concesso in ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento dei fondi disponibili al capitolo 402614 del Bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 2023 e 2024;

c) a parità di data di presentazione con precedenza riconosciuta alle domande riferite ai figli nati o adottati, con età anagrafica maggiore.

3. Il contributo è concesso con determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la coesione sociale entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda e con erogazione del beneficio ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione.

ART. 6

REVOCA E SANZIONI

1. Per i benefici concessi ed erogati dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa di cui all'art 5 comma 1), si rinvia alla disciplina dell'Assegno Unico Provinciale per il periodo 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024.

2. Per i benefici concessi ed erogati ai sensi del precedente art. 5 comma 2) dall'Agenzia per la coesione sociale, nel caso di dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli art 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n 445, il contributo è revocato con recupero delle somme indebitamente erogate e i beneficiari sono esclusi per due anni dalla possibilità di accedere ai benefici erogati dall'Agenzia per la coesione sociale, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca.